

CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N° 47 del 04/12/2018



Città di Piedimonte Matese

POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità	Pag. 4
Art. 2 Oggetto e applicazione	Pag. 4
Art. 3 Definizioni	Pag. 4
Art. 4 Concessioni e autorizzazioni	Pag. 5
Art. 5 Vigilanza	Pag. 5
Art. 6 Sanzioni	Pag. 6

CAPITOLO II: SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati	Pag. 7
Art. 8 Altre attività vietate	Pag. 8
Art. 9 Pulizia	Pag. 8
Art. 10 Rifiuti	Pag. 9
Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici	Pag. 9
Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine	Pag. 10
Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale	Pag. 10
Art. 14 Divieti	Pag. 10
Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici	Pag. 10

CAPITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali	Pag. 11
Art. 17 Specificazioni	Pag. 11
Art. 18 Occupazioni per manifestazioni	Pag. 12
Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti	Pag. 12
Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo	Pag. 13
Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie	Pag. 13
Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità	Pag. 13
Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	Pag. 14
Art. 24 Occupazioni per traslochi	Pag. 14
Art. 25 Occupazioni di altra natura	Pag. 14
Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.	Pag. 14
Art. 27 Occupazioni con chioschi	Pag. 15
Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione	Pag. 16
Art. 29 Occupazioni per esposizione di merci	Pag. 16
Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali	Pag. 16
Art. 31 Commercio in forma itinerante	Pag. 17
Art. 32 Mestieri girovaghi	Pag. 17

CAPITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Limitazioni emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi pubblici- circoli private ed esercizi ricettivi in occasione dei svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti

Art. 33 Disposizioni generali	Pag. 18
Art. 34 Spettacoli e trattenimenti	Pag. 18
Art. 35 Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi	Pag. 18
Art. 36 Abitazioni private	Pag. 19
Art. 37 Strumenti musicali	Pag. 20
Art. 38 Dispositivi acustici antifurto	Pag. 20
Art. 39 Sanzioni	Pag.20

CAPITOLO V: MANTENIMENTO PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Si rimanda ad apposite regolamento Pag.21

CAPITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 40 Esposizione dei prezzi	Pag. 22
Art. 41 Servizi igienici	Pag. 22

CAPITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Controllo	Pag.23
Art. 43 Disposizioni transitorie	Pag.23
Art. 44 Sanzioni	Pag.23
Art. 45 Procedimento per l'applicazione	Pag.23
Art. 46 Proventi delle Sanzioni	Pag.24
Art. 47 Servizi a domanda individuale	Pag.24



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Piazza Francesco De Benedictis -81016-
Tel.0823/786421-22//fax 0823 911197

POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Al fine di garantire la migliore convivenza civile e quanto già evidenziato nel comma precedente, in applicazione della legge 15 maggio 1997 n.127 art.17 comma 134, i componenti il Corpo di Polizia Municipale della Città di Piedimonte Matese sono autorizzati a svolgere il proprio servizio dotati di arma, come disciplinato dal Regolamento Speciale per le Armi, deliberato dalla Giunta Comunale.

Art. 2 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari/dirigenti comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Compito della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

esercizi commerciali
laboratori artigianali
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
vendite stagionali o itineranti
impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
esercenti altre attività economiche e non economiche
installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:

- ❖ esegue accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- ❖ effettua rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- ❖ vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
- ❖ contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
- ❖ inoltra alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6 Sanzioni

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Le sanzioni amministrative previste da Regolamenti o Ordinanze Comunali sono disciplinate dall'art.7 bis del D.Lgs.n 27/2000 (da Euro 25,00 ad Euro 500,00).

Fermo restando i limiti edittali previsti dall'art.7 bis del D.Lgs n. 267/2000, la giunta comunale con propria deliberazione, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge n.689/1981, definisce l'importo in misura ridotta per ciascuna delle condotte illecite previste dal presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione, il pagamento in misura ridotta resta disciplinato dal comma 1 della Legge N 689/1981, restando sempre vietato il pagamento della violazione nelle mani dell'agente che ha accertato la violazione.

CAPITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo urbano o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.
- i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n. compiere, in luogo pubblico o in vista dello stesso, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- q. porre in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la comoda ed ordinaria fruizione dello spazio pubblico, anche stazionando in maniera molesta per i passanti od occupando con suppellettili porzioni di carreggiata, portici, marciapiedi e banchine;
- r. apporre scritte o disegni su aree pubbliche e/o private che facciano perdere il decoro della città. In tal senso la giunta comunale potrà individuare delle aree specifiche per gli artisti cosiddetti "writers".

Art. 8 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9 Pulizia

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, i contenitori idonei per il deposito dei rifiuti rispettando il sistema della differenziata.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi e delle eventuali fioriere pubbliche sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. Inoltre dovranno anche curare ed innaffiare le fioriere pubbliche, eventualmente collocate sulle aree antistanti l'esercizio.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestini muniti di sacchetto, che rispettino la differenziata, da integrare a quelli presenti su strada e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestini muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestini di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia, in particolare anche le aree private ma ad uso pubblico dovranno essere sottoposte ad una pulizia costante da parte dei privati e ad una manutenzione del verde private ad uso pubblico.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e' fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 10 Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti, per la loro elevata valenza sociale, economica ed ecologica.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.

E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Oltre al divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, e' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti istituiti.

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

Nelle zone cittadine indicate al comma precedente l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

Art. 14 Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- ❖ danneggiare la vegetazione;
- ❖ procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- ❖ circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- ❖ calpestare le aiuole;
- ❖ calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.

Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- l'attività dello spettacolo viaggiante

Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli , nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma del presente articolo non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al primo comma del presente articolo.

Oltre a quanto previsto al primo comma, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed eventualmente dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale .

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

CAPITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi i portici ed i relativi interpilastrati;
- le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

1. **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1., nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
3. **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
4. **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 18 Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- ✓ modalità di occupazione;
- ✓ strutture che si intende utilizzare;
- ✓ impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Chiunque verrà autorizzato a manifestazioni, dovrà provvedere alla pulizia delle aree oggetto della manifestazione, concordando la modalità con il settore ambiente ed ecologia.

Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

1. *temporanea*, se richiesta per un periodo di tempo limitato;
2. *ordinaria*, se riportata all'anno solare;

Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.

La concessione di aree ai circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di Piedimonte Matese, distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone che sarà autocertificata, in:

- ✓ circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- ✓ circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- ✓ circhi di terza categoria, da 600 a 999 posti ed asse del tendone da 35 a 40 metri;
- ✓ circhi di quarta categoria, da 350 a 599 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- ✓ circhi di quinta categoria da 100 a 349 posti ed asse del tendone da 20 a 30 metri;

Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio; il sorteggio nell'unica area comunale, nelle festività natalizie, verrà effettuato con il seguente sistema:

1. prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
2. in via subordinata, nel caso che il sorteggio sub 1. sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
3. in via subordinata, fra gli altri circhi;

Il sorteggio riferito all'unica area comunale, negli altri periodi dell'anno, avverrà in forma ordinaria. In ogni caso viene imposto agli esercenti dei circhi, il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione è massima di due anni e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità con il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data almeno 7 giorni prima, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi

conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 20. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma precedente, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 24 Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Art. 25 Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco, nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 27 Occupazioni con chioschi

Le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi sono necessarie e preliminari a qualsiasi altra autorizzazione (di natura edilizia) per la loro realizzazione; la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi non può essere esaminata dal Comune se difetti l'autorizzazione alla occupazione del suolo.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), di tipo edilizio per strutture stabili.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.

Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.

Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.

Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a. progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;
- b. relazione scritta;
- c. codice del tessuto della eventuale copertura;
- d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 29 Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 31 Commercio in forma itinerante

E' vietato nel centro urbano ed è consentito nelle zone periferiche.

E' comunque vietato:

- posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
- sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
- iniziare l'attività prima delle ore 8,00 e concluderla dopo le ore 19,00;

Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, sempre che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 32 Mestieri girovaghi

L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, previa autorizzazione, nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

CAPITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 Disposizioni generali

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.

Art. 34 Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 8,00.

Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 35 Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi

a) Tutti i pubblici esercizi che intendono svolgere intrattenimento musicale mediante musica dal vivo e/o apparecchi radiotelevisivi o comunque impianti di diffusione sonora, devono, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), trasmettere all'ufficio Attività Produttive dell'Ente idonea valutazione di impatto acustico redatta da tecnico esperto in acustica ambientale regolarmente abilitato, ai sensi dell'art.8, comma 6, del DPCM 14/11/1997. La perizia, da trasmettersi in triplice copia, sarà prodotta e successivamente ai termini sopra indicate dagli esercizi alla prima apertura, comunque entro e non oltre la data prevista per l'inizio attività medesima (art.8, comma 4, DPCM 14/11/1997).

Per le attività già in essere vale quanto detto sopra a far data dall'approvazione del regolamento in Consiglio Comunale.

La diffusione della musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un dj, consentita sino alle ore 24.00.

Secondo i valori limiti assoluti di emissione e valori limite di immissione riportati nelle tabelle seguenti:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limiti di emissione in dB	
	Diurno (06,00-22,00)	Notturmo (22.00-06.00)
1) Aree particolarmente protette	45	35
2) Aree prevalentemente residenziali	50	40
3) Aree di tipo misto	55	45
4) Aree di intense attività umana	60	50
5) Aree prevalentemente industriali	65	55

Classi di destinazione d'uso del territorio

Valori limiti di immissione in dB

	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
6) Aree particolarmente protette	50	40
7) Aree prevalentemente residenziali	55	45
8) Aree di tipo misto	60	50
9) Aree di intense attività umana	65	55
10) Aree prevalentemente industriali	70	60

b) Fatto salvo tutto quanto indicato al punto a, l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali e manifestazioni a carattere temporaneo negli spazi all'aperto sia pubblico che private, è consentita, previa autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Attività Produttive per una durata massima di ore 3 compresa entro la fascia dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nei giorni feriali e festive.

c) In ogni caso è vietata l'attività musicale svolta all'esterno con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, comunque intesi.

d) L'attività musicale svolta all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo con impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo può avere proiezioni acustiche all'esterno.

Art. 36 Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12,00 e le ore 16,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 37 Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 38 - Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli e/o affittuari di appartamenti sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Art. 39 -Sanzioni

Le Violazioni di cui all'art. 35 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.00 ad euro 5.164,00 con applicazioni delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n.689.

Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da euro 103,29 ad euro 516,45.

Sono fatte salvo le sanzioni penali previste dagli art.659 e 660 del codice penale e quanto previsto dall'art. 50 dello stesso codice per la inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

In attuazione dell'art.9,comma 3,della legge 25 agosto 1991,n.287 è sospesa l'attività da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nell'art.35 del presente Regolamento.

Chiunque,nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera I valori limite di emission e di immissione,è punito col pagamento di una somma da 516,45 euro ad 5.164.46 euro (art.10,comma 2 legge n.447/1995.)

Per l'accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689.

CAPITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI
ANIMALI

Si rimanda ad apposito regolamento .

CAPITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 40 Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 41 Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

CAPITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Controllo

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto, da parte di chi di dovere, di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo del personale di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la Legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

Art. 43 - Disposizioni transitorie

L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 44 Sanzioni

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrativa pecuniare, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dal presente regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni contenute dall'art. 7 lett. k), n), e p), all'interno delle aree definite a norma del precedente art.13 comporta per chi abbia accertato e contestato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'obbligo di allontanamento di cui all'art.9 della L. n 48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcune delle aree definite a norma dell'art.13 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.

In caso di sua violazione oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 900 euro, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, scrota la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio commando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art.10 comm. 2 della L.n 48/2017.

La medesima procedura si applica in caso di accertamento alla violazione agli articoli 688 e 728 Codice Penale, nonché dell'art.29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'art.7, comm.15 bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 in una delle aree considerate dall'art.13 del presente regolamento

Art. 45 Procedimento per l'applicazione

Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 46 Proventi delle Sanzioni

Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

- ❖ nella misura del 50% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza;
- ❖ nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
- ❖ nella misura del 25% del riscosso, le somme restano vincolate ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti).

Art. 47 Servizi a domanda individuale

Si rimanda ad apposito regolamento